

Regolamento di disciplina in merito all'uso degli smartphone e dei dispositivi elettronici personali

delibera Collegio del 20/10/2025

delibera Consiglio del 20/10/2025

L'I.I.S. "Oriani-Tandoi" di Corato, per il tramite dei competenti organi collegiali istituzionali

VISTA la Circolare n. 362 del 25 agosto 1998;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 che ha statuito un principio non esclusivamente repressivo, ma anche risarcitorio-riparatorio volto al perseguimento di una finalità rieducativa mediante attività di tipo 'riparatorio' di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).

VISTO in particolare l'art.3 del suddetto D.P.R che testualmente cita: *1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.; 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti*

VISTE le LINEE DI INDIRIZZO di cui alla nota ministeriale n.30 del 15 marzo 2007 *che a tale articolo esplicitamente si richiama nell'evincere la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche;*

VISTA la Direttiva 5 febbraio 2007, n.16;

VISTA la nota ministeriale n.107190 del 19/12/2022;

VISTA la nota ministeriale n.5274 del 11/07/2024;

VISTA la nota ministeriale n.3392 del 16/06/2025;

delibera il divieto dell'uso degli smartphone e dei dispositivi elettronici personali, così di seguito regolamentato:

art. 1 – DIVIETO D'USO DI SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI:

MODALITA'OPERATIVE

A decorrere dal 1 settembre 2025, in applicazione della richiamato dettato normativo, è vietato, l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo smartwatch, tablet privati, cuffie wireless) durante l'intero orario scolastico, da intendersi lezioni, intervalli, spostamenti, attività pratiche e laboratoriali, attività extracurricolari all'interno dell'istituto scolastico ed in tutte le pertinenti aree e spazi di attesa in genere, nessuna esclusa ; pertanto, all'ingresso a scuola, i richiamati dispositivi elettronici, ove posseduti, devono essere tenuti rigorosamente spenti e, possibilmente, riposti nei rispettivi zaini e/o comunque in luoghi chiusi e fuori dalla diretta ed immediata disponibilità materiale. In alternativa, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sereno, sicuro e inclusivo, promuovere la concentrazione e la partecipazione attiva alle attività didattiche e prevenire distrazioni, episodi di cyberbullismo e/o utilizzi impropri e illeciti dei dispositivi elettronici, gli studenti verranno esortati dal docente di prima ora (o dal docente in servizio in caso di ingresso posticipato) a depositare i menzionati dispositivi elettronici, spenti, presso apposite cassette di sicurezza di cui la scuola si doterà, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie. La chiave, a chiusura delle ridette cassette, verrà custodita dal collaboratore scolastico incaricato e restituita alla fine delle lezioni al docente in servizio, onde consentire la apertura delle ridette cassette ed il prelievo, a cura dello studente, del personale dispositivo elettronico depositato.

Stante quanto sopra, trattandosi di atto volontario e a titolo gratuito dello studente, finalizzato a potenziare l'ottemperanza del ridetto divieto, l'Istituto non si assumerà nessuna responsabilità di qualsiasi natura in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di smartphone o di altri dispositivi per qualunque ragione portati e/o utilizzati (nonostante il divieto) all'interno dell'Istituto scolastico ed aree pertinenti, obbligandosi la componente genitoriale, con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità, a manlevare l'Istituto scolastico da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

Resta inteso che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, verranno garantite mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.

L'attuazione del divieto generalizzato dell'impiego dei dispositivi elettronici non esaurisce il fondamentale ruolo che la scuola è chiamata a svolgere per assicurare il benessere psicofisico e la crescita dei nostri studenti: come previsto dall'e-policy l'Istituto promuoverà ogni e utile e proficua iniziativa atta a rafforzare le azioni finalizzate a educare e sensibilizzare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali, già contemplate nel Curricolo di Educazione civica in vigore.

All'uopo diventa nodale ed indispensabile la collaborazione delle famiglie per contribuire a far comprendere agli allievi le ragioni educative di questa norma, sensibilizzandoli

all'importanza del non utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola, nel sostenere con convinzione l'azione educativa della scuola e nel condividere l'obiettivo comune di costruire un ambiente di apprendimento più efficace, sereno e sicuro per i nostri studenti, avendo saldamente a mente che l'obiettivo di questa norma non è semplicemente vietare, ma tutelare il benessere e la crescita dei nostri studenti, proteggendoli da comportamenti che, ormai è scientificamente accertato, hanno effetti estremamente negativi.

art. 2 – DEROGHE ed ECCEZIONI

Le uniche deroghe ammesse sono:

- nei casi in cui l'uso di tali dispositivi sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP), come supporto rispettivamente agli alunni con necessità di sostegno o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali da documentare con apposita istanza;
- nei casi in cui, sulla base del *Progetto formativo individuale (PFI)* adottato dalla scuola, l'uso di tali dispositivi sia strettamente funzionale ad una reale personalizzazione del percorso di studi dello studente;
- per gravi e documentati motivi di salute;
- per esigenze di natura strettamente didattica e previa autorizzazione del docente;

Resta fermo e consentito, altresì, l'uso di altri strumenti digitali -non personali- presenti negli ambienti scolastici, quali: tablet, PC, notebook, i-pad, smart TV, aule immersive, ed altre dotazioni tecnologiche, la cui regolamentazione sarà normata da apposite delibere degli organi collegiali quali il collegio docenti per gli aspetti didattici ed il consiglio d'istituto per gli aspetti organizzativi. È consentito l'utilizzo degli I-pad con il consenso del docente e sotto la sua responsabilità, per finalità inclusive (specie nei confronti di alunni diversamente abili e DSA), didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. A tal riguardo si raccomanda ai docenti di favorire una didattica cooperativa che consenta di monitorare costantemente un uso improprio del device.

art. 3 – PRESCRIZIONI, VIOLAZIONI e PROFILI SANZIONATORI

- a) La violazione del divieto di cui all'art. 1 del presente regolamento è punita, per la prima infrazione, con la sanzione del richiamo verbale del docente, nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e invito allo studente a riporre il cellulare nello zaino o nelle apposite cassette;
- b) Nell'ipotesi di recidiva ed, in particolare di seconda infrazione nell'arco dell'anno scolastico, si applica la sanzione della nota disciplinare scritta del docente annotata nel

registro elettronico, cui fa seguito la comunicazione telefonica a cura del docente ai genitori (con protocollo e fonogramma) e il giorno successivo l'ingresso a scuola dello studente è ammesso solo se accompagnato dai genitori.

- c) Nell'ipotesi di ulteriore recidiva e, quindi dalla terza infrazione, ferme restando le sanzioni di cui al precedente capo b), previo avvio del procedimento disciplinare e convocazione della componente famiglia, si procede con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg, giusto deliberato del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità;
- d) L'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali riconducibili a persone dell'ambito scolastico e/o la loro diffusione (mediante posta elettronica, sms, siti internet), in violazione del diritto alla privacy, è punita ferme restando le sanzioni di cui al precedente capo b), previo avvio del procedimento disciplinare e convocazione della componente famiglia con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg, giusto deliberato del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
- e) La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro, dell'immagine e della reputazione della scuola e di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo e, in generale, azioni di sopraffazione, violenza con connotazione aggressiva ed intimidatoria, implicano, oltre la applicazione della sanzione di cui al capo c), la responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale (Legge sul cyberbullismo 18/6/2018 n° 71, integrata con. L. n. 70/2024 e Legge sulla privacy 30/6/2003 n°196).
- f) Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati, inoltre, a risarcire il danno arrecato.
- g) Tutte le violazioni innanzi rubricate nel presente art. 3 avranno conseguenze ed implicazioni, ad insindacabile giudizio del consiglio di classe e/o organi istituzionali, nella determinazione del voto di condotta, in ottemperanza ed applicazione della Legge 150/2024 e DPR nn. 134-135/2025, che quivi devono intendersi integralmente trascritti e riportati.
- h) Analogo divieto di cui al comma 1, salvo esigenze di servizio e per finalità didattiche, vige per tutto il personale scolastico durante le attività didattiche. Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle

attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998);

Il presente documento modifica parzialmente ed integra il regolamento di disciplina già in vigore presso l'I.I.S. "Oriani-Tandoi" di Corato, che quivi deve intendersi in toto richiamato e trascritto, e ne rappresenta parte integrante ed essenziale.